

Repertorio n.22.645

Raccolta n.15.714

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA**

"FONDAZIONE MARIO SANNA - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno undici del mese di dicembre
11 dicembre 2023

in Piacenza, nei locali alla Via Morigi n. 41, presso la sede
della fondazione di cui infra alle ore diciotto e minuti trenta.

Innanzi a me dottor Raffaello Bianco, Notaio in Piacenza, con
studio alla Strada Farnesiana n.47, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Piacenza,

E' PRESENTE

- SANNA Mario, nato a Pattada (SS) il giorno 22 ottobre 1945,
il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata:

"FONDAZIONE MARIO SANNA - ONLUS,

con sede in Piacenza, alla Via Morigi n. 41, ove domicilia
per la carica, indirizzo PEC: fondazionemariosanna@legalmail.it, costituita in data 5 marzo 2015 con atto a mio rogito, repertorio n. 6537/4246, registrato a Piacenza in data 20 marzo 2015 al n. 2332, Serie 1T, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Piacenza in data 21 gennaio 2016 al n. 292, codice fiscale 91111700331, partita IVA 01794290336.

E', altresì, presente, per le finalità di cui meglio infra,
il signor:

- **ROLLI Rocco**, nato a Piacenza il 18 agosto 1984, domiciliato in Parma, Strada Luigi Carlo Farini n. 1, codice fiscale RLL RCC 84M18 G535N.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti.

Il suddetto comparente SANNA Mario, agendo nella sua preindichata qualità, mi dichiara che è qui riunito in questo giorno, luogo ed ora, in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione della fondazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in seguito ed invita me notaio a far constare le risultanze della riunione e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi del vigente statuto, assume la presidenza del Consiglio esso Presidente **SANNA Mario**, il quale verifica la regolarità della costituzione della presente riunione constatando e facendo constare:

- che il Consiglio di Amministrazione è qui riunito in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto, essendo presenti, anche mediante mezzi di telecomunicazione, tutti i suoi componenti risultanti dal foglio di presenza

Registrato a
Piacenza
il **14/12/2023**
al n. **12614/1T**

che, firmato dal Presidente e da me notaio, al presente atto si allega sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me notaio ai comparenti;

- che sono presenti quindi tutti i soggetti aventi diritto, dei quali il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione;

constatando e facendo altresì constare:

- che la revisione legale dei conti è affidata al dott. ROLLI Rocco, sopra comparso.

Il Presidente dichiara dunque validamente costituito il presente Consiglio di Amministrazione ed atto a deliberare sugli argomenti di seguito indicati.

Tutto ciò constatato, su invito del Presidente, il Consiglio di Amministrazione determina gli argomenti da trattare nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) adeguamento dello statuto alla normativa relativa agli Enti del Terzo Settore;

2) nomina dell'Organo di Controllo;

3) delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, prende la parola e, passando alla trattazione abbinata di tutti i punti posti all'ordine del giorno, tra loro strettamente connessi e previo consenso unanime dei presenti, i quali si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti in oggetto, egli espone i motivi che rendono necessario adottare un nuovo testo di Statuto, composto di n. 15 (quindici) articoli, conforme alla disciplina legislativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. *"Codice del Terzo Settore"*), sue successive modifiche ed integrazioni, di cui illustra ai presenti il contenuto, relativo all'organizzazione ed al funzionamento della fondazione, che adotterà la nuova denominazione: **"Fondazione Mario Sanna - ETS"**, in lingua inglese: **"Mario Sanna Foundation - ETS"**.

Il Presidente, quindi, informa i presenti che la sopra richiamata normativa richiede la sussistenza di un patrimonio minimo, di cui all'art. 22, comma quarto, del Codice del Terzo Settore, in conformità al disposto dell'articolo 17 del D.M. 15 settembre 2020 relativo all'iscrizione nel RUNTS degli Enti già dotati di personalità giuridica. All'uopo, il Presidente informa i presenti che il Revisore Legale dottor COPPOLA Andrea, nato a Gagliano del Capo (LE) il 22 ottobre 1986, domiciliato in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 23, codice fiscale CPP NDR 86R22 D851X, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma al n. 1042/A, nonchè al Registro dei Revisori Legali al n. 181065 (D.M. del 3 giugno 2019 pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 luglio 2019), ha redatto apposita Relazione, riferita alla data del 30 settembre 2023, asseverata con giuramento reso innanzi a

me notaio in data odierna, repertorio n.22.644, che sarà trasmessa al RUNTS a corredo dell'attestazione prevista dall'articolo 17 del citato D.M. 15 settembre 2020.

Il Presidente, quindi, prosegue la trattazione, e richiamando l'articolo 30 del citato D.Lgs n. 117/2017, illustra le ragioni che rendono necessaria la nomina di un organo di controllo anche monocratico, che propone in persona del dottor **Rocco ROLLI**, sopra comparso, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il n. 165212 (D.M. 3 febbraio 2012, G.U. n. 11 del 10 febbraio 2012), già dichiarato disponibile all'assunzione della carica di Sindaco unico, il quale resterà in carica per tre esercizi (2023-2024-2025), con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed eserciterà la revisione legale di conti per il caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del citato D.Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente sottopone, pertanto, alla votazione i punti in esame all'ordine del giorno, precisando che la votazione verrà effettuata verbalmente per appello nominale.

Il Consiglio di Amministrazione, con dichiarazione di voto espressa verbalmente mediante appello nominale, dopo prova e controprova, all'unanimità con il voto favorevole di tutti i presenti il tutto come esso Presidente accerta e dichiara,

DELIBERA

di approvare tutto quanto proposto da esso Presidente in riferimento ai punti all'ordine del giorno e quindi:

-- di approvare e adottare un **nuovo testo di Statuto**, composto di n. 15 (quindici) articoli, conforme alla disciplina legislativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (*c.d. "Codice del Terzo Settore"*), sue successive modifiche ed integrazioni, sopra illustrato dal Presidente, relativo all'organizzazione ed al funzionamento della fondazione, che adotterà la nuova denominazione: **"Fondazione Mario Sanna - ETS"**, in lingua inglese: **"Mario Sanna Foundation - ETS"**;

-- di nominare **Sindaco unico**, investito anche della funzione di revisione legale dei conti, nei casi di legge, il dottor **ROCCO Rolli**, sopra comparso, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il n. 165212 (D.M. 3 febbraio 2012, G.U. n. 11 del 10 febbraio 2012), il quale, presente, **accetta** la carica, dichiarando di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore e che non sussistono a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità. Il Sindaco unico resterà in carica per tre esercizi (2023-2024-2025), con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

-- di **autorizzare e delegare** espressamente il rappresentante legale della Fondazione e ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte quelle modifiche o aggiunte che fossero richieste

dalle competenti autorità, con espressa facoltà di produrre ai competenti Uffici la documentazione contabile-patrimoniale della Fondazione, affinché venga attestata la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla normativa sopra citata, in conformità a quanto sopra illustrato dal Presidente, se del caso, anche mediante deposito per atto notarile.

In conseguenza di quanto sopra deliberato, il Presidente mi consegna il nuovo testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata in conseguenza di quanto sopra deliberato, che, previa lettura datane da me notaio ai comparenti, al presente atto si allega sotto la **lettera "B"**, per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta e sciolto il Consiglio alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della fondazione. I comparenti, nella qualità e sotto la propria personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 Decreto Legislativo n. 231/2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

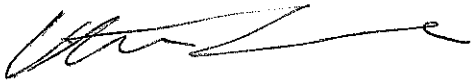
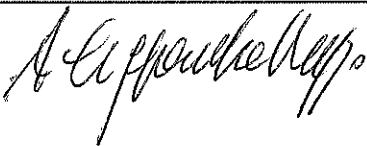
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per pagine cinque fin qui e ne ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato e con me Notaio sottoscritto nei modi di legge alle ore diciannove.

Firmato: Mario Sanna - Rocco Rolli - dottor Raffaello Bianco, Notaio. Vi è Sigillo.

Allegato

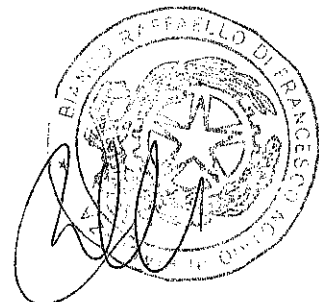
al Rep. n. 22645/15.714

FOGLIO PRESENZE
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
"FONDAZIONE MARIO SANNA - ONLUS"
11 dicembre 2023

COGNOME NOME	FIRMA
- SANNA Mario , nato a Pattada (SS) il giorno 22 ottobre 1945, Presidente del Consiglio di Amministrazione	
- SANNA Vittorio , nato a Parma il 3 novembre 1977, Consigliere	
- RUSSO Alessandra , nata a Sulmona (AQ) il 19 ottobre 1957, Consigliere	
- BOCCHI Massimo , nato a Parma il 28 settembre 1965, Consigliere	COLLEGATO IN AUDIO CONFERENZA
- TAIBAH Abdelkader , nato a Tripoli (Libano) il 17 agosto 1951, cittadino italiano, Consigliere	

Rocco Rulli

Alessandra



Statuto
della **"Fondazione Mario Sanna - ETS"**

ART.1

GENESI, DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO, DURATA

Per iniziativa del fondatore, Dott. Mario Sanna, è costituita la fondazione denominata:

"Fondazione Mario Sanna - ETS".

Essa potrà fare uso della denominazione in lingua inglese:

"Mario Sanna Foundation - ETS".

La denominazione della "Fondazione Mario Sanna - ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117) sue successive modifiche e disposizioni integrative e dal Codice Civile.

La Fondazione, che ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART.2

SEDE

La fondazione ha sede legale in Piacenza, alla Via Morigi n. 41.

L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART.3

SCOPI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, tutte svolte nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'orecchio, della sordità e dei tumori del basicranio, che dovrà essere svolta nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 20 marzo 2003 n. 135, e precisamente:

- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, quale attività prevalente (Codice del Terzo Settore, art. 5, comma 1, lettera h);
- l'assistenza sociale e sociosanitaria;
- l'assistenza sanitaria;

con espresso divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle ad esse connesse e di cui meglio appresso.

La fondazione, in particolare, si prefigge di perseguire il miglioramento delle tecniche chirurgiche su tutte quelle patologie dell'orecchio e del basicranio che, per la peculiare incisività, risultano particolarmente invalidanti e determinano rilevanti condizioni di svantaggio sociale, psichico, fisico, economico e familiare, nonché la creazione di programmi di assistenza incentrati prevalentemente sulla diagnosi precoce nei pazienti di giovane età, ove le predette condizioni di svantaggio risultano ancor più penalizzanti, anche attraverso percorsi di logopedia.

Nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs 117/2017, la fondazione potrà altresì svolgere, quale attività connessa a quelle sopra citate e solo nei confronti del personale specializzato operativo all'interno dell'organizzazione stessa, attività di formazione delle eccellenze mediche, nel settore specialistico della otorinolaringoiatria che dimostrino - attraverso apposita selezione - particolare meritevolezza nei risultati conseguiti e non dispongano dei mezzi necessari per proseguire nella formazione specialistica e nell'apprendimento delle più moderne tecniche e conoscenze scientifiche, per la condizione di indigenza o indisponibilità dei mezzi sufficienti a proseguire in tali studi.

Al fine di remunerare i ricercatori esercenti l'attività di ricerca scientifica all'interno e per la fondazione, potranno essere istituite borse di studio in favore dei medici che, a parità di condizioni e di conformità agli scopi istituzionali, si dimostrino più talentuosi.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui alle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà quindi tra l'altro:

a) stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; stipulare, per l'acquisto in proprietà od in diritto di superficie di immobili, ogni opportuno atto o contratto, con la sola esclusione di ogni forma di

finanziamento, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare a Fondazioni enti ed associazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, indirettamente o direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quella della Fondazione medesima; la Fondazione potrà ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni e incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, per diffondere i risultati delle proprie ricerche, quali attività connesse a quelle meglio citate al precedente articolo 3 e pertanto da svolgersi sempre nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, nonché promuovere tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

e) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti di quanto disposto dal citato articolo 6 del D. Lgs. 117/2017D.Lgs.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dalla somma di denaro conferita dal fondatore Mario Sanna di valore pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e comunque di importo non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di

dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno successivo.

Il bilancio di esercizio è redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, approva altresì il bilancio sociale.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione restando necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7

FONDATORE

E' Fondatore il dott. Mario Sanna, vita sua durante. Il Fonda-

tore potrà designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a sostituirlo nella carica di Presidente ed in tutte le prerogative di cui al presente statuto.

Qualora il Fondatore deceduto non abbia proceduto alla designazione, i poteri ad esso spettanti saranno di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico;
- il Comitato Etico;
- l'Organo di Controllo anche monocratico (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata, delle retribuzioni entro i limiti stabiliti dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017, e del numero di membri potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 11.

I compensi dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e le retribuzioni del personale dipendente non potranno in nessun caso eccedere i limiti stabiliti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di sette. La sua composizione sarà la seguente:

- a) il Fondatore, vita sua natural durante;
- b) fino a sei membri nominati dal Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione sub b) restano in carica tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina, e possono essere confermati alla scadenza.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Fondatore procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. Qualora venisse a mancare per qualsiasi motivo il Fondatore, le prerogative di cui al presente articolo saranno esercitate dalla persona dal medesimo designata ai sensi dell'art. 7.

Nel caso in cui il Fondatore non avesse proceduto alla desi-

gnazione di cui al comma precedente, il Consigliere od i Consiglieri superstiti provvederanno alla nomina di altro/i membro/i cosicchè il Consiglio sia costantemente composto, mediante cooptazione di altri membri da parte dei superstiti, da almeno tre Consiglieri. I Consiglieri cooptati dureranno in carica fino a quando stabilito per quelli preesistenti e la carica di Presidente sarà assunta dal Consigliere più anziano di età.

Il venir meno della figura del Fondatore e la mancata nomina da parte di quest'ultimo della persona destinata a sostituirlo, così come indicato all'articolo 7, costituisce motivo di scioglimento della Fondazione alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica; in tal caso come ultimo atto il Consiglio provvederà alla nomina del/i liquidatore/i.

ART.10

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

- 1) approva le linee generali di attività della Fondazione;
- 2) approva il bilancio consuntivo ed i budget previsionali;
- 3) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- 4) delibera la costituzione di comitati e commissioni ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori od attività, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni entro i limiti stabiliti dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- 5) nomina al proprio interno il Presidente, fermo restando quanto previsto all'articolo 12 del presente statuto;
- 6) nomina l'organo di controllo e il Revisore unico o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando quanto previsto all'articolo 13 e dall'articolo 7 del presente statuto;
- 7) istituisce il Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- 8) istituisce il Comitato Etico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- 9) delibera le modifiche allo Statuto, solo con il voto favorevole del Presidente e solo qualora la figura del Presidente sia rappresentata dal Fondatore o dal suo sostituto designato ai sensi dell'art. 7;
- 10) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri,

anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

11) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, solo con il voto favorevole del Presidente e solo qualora la figura del Presidente sia rappresentata dal Fondatore o dal suo sostituto designato ai sensi dell'art. 7;

12) può istituire categorie di Partecipanti, o members, della Fondazione, determinandone con apposito regolamento le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant'altro necessario;

13) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

ART. 11.

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su espressa richiesta della maggioranza dei suoi membri; in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio, anche in assenza delle previste modalità di convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno degli stessi si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in quanto non sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti rendendosi obbligatoria l'adesione del Presidente nei casi indicati all'articolo 10; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di inter-

venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ART. 12

IL PRESIDENTE

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua natural durante, al Fondatore Dott. Mario Sanna. Nel caso in cui il Dott. Mario Sanna non voglia o non possa proseguire nella carica, la carica di Presidente verrà assunta dalla persona dal medesimo Fondatore designata ai sensi dell'art. 7 del presente statuto; e così in perpetuo.

Qualora il Fondatore deceduto o dimessosi non abbia proceduto alla designazione, ai sensi dell' art. 7, il Presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il presente Statuto o il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo può essere formato o da un Collegio dei sindaci o da un Sindaco unico, al quale può essere affidata anche la revisione legale dei conti (Revisore Unico).

Nel caso di un Collegio di Sindaci esso è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 esercizi; i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio o il revisore Unico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio si compone di:

- il Presidente, che è scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori legali dei conti;
- due sindaci effettivi, anch'essi scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori legali dei conti;
- due sindaci supplenti, anch'essi scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori legali dei conti.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla successiva adunanza del Consiglio di Indirizzo, il quale dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Comitato di indirizzo, dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l'adunanza del Consiglio di In-

dirizzo perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Il Collegio dei sindaci o l'organo monocratico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della fondazione. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione al bilancio.

Il Collegio deve intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il Consiglio di Indirizzo nominerà un Revisore Legale dei Conti o una società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

La revisione contabile può essere affidata al Collegio sindacale (oppure: al sindaco). In tal caso i suoi membri (oppure: il sindaco) sono scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

ART. 14

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Mario Sanna - Rocco Rolli - dottor Raffaello Bianco, Notaio. Vi è Sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.
Si rilascia per uso fiscale.
Piacenza, 15 dicembre 2023